

REGOLAMENTO (UE) N. 1067/2013 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi per i contaminanti diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nel fegato degli animali terrestri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari ⁽²⁾ fissa i tenori massimi per le diossine e i policlorodifenili (PCB) diossina-simili in una serie di prodotti alimentari, incluso il fegato di determinati animali terrestri.
- (2) Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare («il panel») dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), su richiesta della Commissione, il 5 luglio 2011 ha adottato un parere sul rischio per la salute pubblica connesso alla presenza di tenori elevati di diossine e PCB diossina-simili nel fegato di ovini e cervidi ⁽³⁾.
- (3) La Commissione ha chiesto che il parere indichi se esiste la possibilità di aumento dei rischi per la salute dei consumatori per i sottogruppi della popolazione che consumano tali prodotti (ad esempio forti consumatori, persone che seguono diete particolari ecc.). Il parere dovrebbe anche esplorare i possibili motivi del rilevamento di livelli elevati di diossine e PCB nel fegato di ovini e di cervidi, e presentare elementi scientifici sull'opportunità di definire, in futuro, livelli normativi nel fegato in rapporto al prodotto anziché alla materia grassa.
- (4) Il panel ha constatato che il consumo regolare di fegato di ovini comporta in media un aumento del 20 % di esposizione ambientale a diossine e PCB diossina-simili. In singole occasioni il consumo di fegato di ovini potrebbe comportare un'assunzione elevata di tali contaminanti, superiore alla dose settimanale tollerabile. Il panel ha constatato che il consumo frequente di fegato di ovini, in particolare nel caso di donne in età fertile e di bambini, può costituire un potenziale rischio per la salute.
- (5) Il panel ha inoltre concluso che il suolo e i sedimenti sono serbatoi naturali di diossine e PCB. Il trasferimento dal suolo alla pianta di diossine e PCB attraverso le radici è generalmente di minore importanza. Negli ultimi anni in un certo numero di campioni di fegato di ovini provenienti da vari paesi europei si sono rilevate alte concentrazioni di diossine e PCB pur non associate a fonti di contaminazione specifiche. Per gli ovini, il pascolare è un fattore primario di esposizione. Durante il pascolo gli animali possono ingerire particelle di suolo presenti sui vegetali, oppure in modo diretto dall'erba del pascolo vicina alla superficie del suolo. L'ingerimento di suolo è molto variabile e fortemente dipendente dalle stagioni: è stata riportata un'assunzione media nell'ordine dell'8 % della quantità di sostanza secca ingerita. Nel complesso, l'ingerimento del suolo potrebbe contribuire in misura sostanziale all'esposizione degli ovini a diossine e PCB. Sono disponibili pochi dati riguardo al trasferimento di diossine e/o PCB dal cibo al fegato degli ovini. A seconda delle policlorodibenzo-p-diossine (PCDD) e dei policlorodibenzofurani (PCDF) o dei congeneri di PCB presi in esame, i tassi di trasferimento riportati variavano da 5 a 175 ed erano circa di quattro volte maggiori per il fegato che per la carne o i reni.
- (6) L'EFSA ha inoltre concluso che il fegato degli ovini è un importante organo di accumulo di diossine e i PCB. Le differenze di metabolismo potrebbero in parte spiegare l'accumulo relativamente alto delle diossine e dei composti correlati nel fegato ovino rispetto a quello bovino.
- (7) L'EFSA ha concluso che anche se ci sarebbe la possibilità di un sequestro epatico e che diossine e PCB non fossero del tutto associate alla frazione grassa del fegato, ciò non avrebbe alcuna influenza sul risultato, sia che fosse espresso in base a peso in lipidi o peso vivo, in quanto tutte le diossine e i PCB vengono estratti durante la procedura di analisi indipendentemente dalla parte del fegato in cui si trovano.

⁽¹⁾ GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.

⁽³⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (Contam). Parere scientifico sui rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di tenori elevati di diossine e PCB diossina-simili nel fegato di ovini e cervidi. *The EFSA Journal* 2011; 9(7):2297. [71 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2297. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal

- (8) La Commissione ha chiesto al Laboratorio di riferimento dell'Unione europea (LRUE) per le diossine e i PCB in mangimi e alimenti di esaminare in che modo i diversi metodi di estrazione influenzano i livelli di diossine e PCB nel fegato degli ovini per quanto concerne l'indicazione dei risultati dell'analisi sulla base del peso delle materie grasse o del peso fresco. Il Laboratorio di riferimento dell'UE è giunto alla conclusione che le variazioni della concentrazione di diossine e PCB erano sensibilmente più elevate sulla base del peso delle materie grasse che su quella del peso fresco. Le concentrazioni di diossine e PCB in base ai grassi nel fegato degli ovini dipendevano dal metodo di estrazione o dai solventi utilizzati, quindi dal conseguente tenore di grassi. Confrontando i risultati sul peso fresco, i livelli di diossine e PCB si sono rivelati abbastanza confrontabili.
- (9) Pertanto, per assicurare risultati confrontabili e un'attuazione uniforme in tutta l'Unione per quanto riguarda le diossine e i PCB nel fegato degli animali terrestri, è opportuno fissare tenori massimi sulla base del peso fresco come già stabilito per il fegato di pesce e i prodotti derivati.
- (10) È opportuno disporre che tali tenori massimi non siano applicabili ai prodotti alimentari legittimamente collocati sul mercato prima della data di applicazione.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni di modifica

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 il punto 5.2 è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2013

| | | | | |
|------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| «5.2 | Fegato degli animali terrestri di cui al punto 5.1. a eccezione degli ovini e prodotti derivati; | 0,30 pg/g di peso fresco | 0,50 pg/g di peso fresco | 3,0 ng/g di peso fresco |
| | Fegato di ovini e prodotti derivati; | 1,25 pg/g di peso fresco | 2,00 pg/g di peso fresco | 3,0 ng/g peso fresco» |

Articolo 2

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non si applica ai prodotti già commercializzati anteriormente al 1° gennaio 2014 in conformità alle disposizioni applicabili a tale data.
2. L'onere della prova della data di commercializzazione dei prodotti incombe all'operatore del settore alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Per la Commissione
Il presidente
 José Manuel BARROSO